



# COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

PIAZZA CADUTI N. 6 – CAP 25070

TEL. (0365) 897707 - FAX (0365) 897738

COD. FISC. 00706830171 PARTITA IVA 00575540984

## PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

Considerato l'avvicinarsi della stagione invernale nel corso della quale, com'è noto, hanno origine la maggior parte degli incendi boschivi sull'arco alpino, si ricorda che:

- è sempre vietato l'abbruciamento di residui vegetali nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri.
- al di fuori del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione, e a distanze superiori a 100 metri dai boschi è consentito l'abbruciamento di residui vegetali nella quantità massima di 3 metri steri/ha al giorno, da effettuarsi sul luogo di produzione ed in giornate non ventose. Tali fuochi, che devono essere sempre e costantemente custoditi, devono essere spenti entro le ore 14:00 ovvero, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00. Sarebbe altresì opportuno mettere in atto tutte le cautele al fine di impedire l'eventuale propagazione di un incendio (tenere a disposizione acqua o di altro mezzo estintivo, tenersi a distanza da altri combustibili, evitare terreni a forte pendenza o con vegetazione particolarmente secca, ecc..).
- al di fuori del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione, è consentita l'accensione di fuochi nei boschi negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco, ovvero per la carbonizzazione in bosco di cui all'art. 38 del R.R. 5/2007 purché autorizzata dall'Ente Forestale.
- durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione, è vietata l'accensione di fuochi su tutto il territorio regionale (o su parte di esso se diversamente stabilito dalla Regione), a qualunque distanza dal bosco.

Di seguito le più comuni violazioni riscontrate in merito:

- violazione dei divieti vari relativi all'accensione di fuochi (sopra citati), che comporta una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a €118,78. Tale sanzione, nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione e nei Comuni aventi classe di rischio 5 (Vobarno e Bione, come individuati dal piano regionale A.I.B. 2017-2019), è elevata ad € 712,68.
- violazione del divieto di pascolo sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, che comporta una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a € 20,33 per ogni capo di bestiame;
- violazione del divieto di caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (divieto valido anche per gli appostamenti fissi già autorizzati), che comporta una sanzione amministrativa in misura ridotta pari a € 137,66.